



Corso di educazione finanziaria



EuroLabFutura

Il terzo settore: le forme ammesse




LE FORME AMMESSE...



ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

- Associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale




Statuti e regolamenti

Per ogni tipologia di
ente ammesso

CODICE DEL TERZO SETTORE E
DISCIPLINA DELLE IMPRESE
SOCIALI FISSANO I REQUISITI
DI FORMA E DI PUBBLICITÀ DEL
REGOLAMENTO

**Inoltre il
ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali**



**Ha predisposto
dei modelli di
regolamento
per le singole
fattispecie**

The background features a minimalist design with large, overlapping blue and teal geometric shapes (triangles and trapezoids) on the left side, creating a sense of depth and movement. The right side is a lighter, off-white color with thin, light gray lines forming a subtle grid or network pattern.

QUALI SONO LE
PRINCIPALI
CARATTERISTICHE DEGLI
ENTI AMMESSI?

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – ODV



Le Organizzazioni di Volontariato (ODV)
sono enti del terzo settore costituite in forma
di associazione riconosciuta o non
riconosciuta la cui attività istituzionale è
rivolta prevalentemente a persona non
associate.

Per poter costituire una ODV sono necessari sette soci persone fisiche o tre ODV.

Possono essere soci anche soggetti giuridici diversi dalle ODV a condizione che siano enti del terzo settore e le ODV siano almeno il doppio degli altri enti.

L'attività deve essere svolta principalmente dai volontari che devono rappresentare almeno il doppio dei lavoratori dipendenti o parasubordinati.



E' amministrata da un organo direttivo eletto dall'assemblea che risponde direttamente ad essa. Il presidente è di norma il rappresentante legale. In taluni casi deve essere previsto anche un organo di controllo.



Può avere personale Nella misura massima di un lavoratore ogni due volontari e comunque nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta



Può avere entrate di natura commerciale



I componenti dell'Organo Direttivo non possono essere pagati E' concesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

AGEVOLAZIONI FISCALI

La detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata (contro il 30% delle altre organizzazioni del Terzo Settore) fino a 30.000 euro. In alternativa, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito, come gli enti e le aziende.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1 gennaio 2018 alle ODV si applicano le nuove disposizioni dell’articolo 82 del Codice relative le imposte di bollo e di registro.

Le ODV rimangono esenti anche da imposta di bollo.

Nel caso di convenzioni con enti pubblici, queste, se stipulate a partire dall’11 settembre 2018, non sono assoggettate all’imposta di registro.

Gli immobili detenuti dalle ODV destinati in via esclusiva ad attività non commerciale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.

Le Associazioni di promozione sociale (APS)

Definizione art.35

- “sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE

NO

DISCRIMINATION

Assenza di vincoli all'ingresso:

le APS non possono prevedere vincoli o particolari requisiti per l'ingresso.

Il comma 2 dell'art. 35 del d.lgs 117/2017 prevede difatti che “Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”.

nascono al fine di combattere le disuguaglianze sociali attraverso la promozione della cultura e la formazione, non possono quindi prevedere meccanismi di esclusione di tipo discriminatorio.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Svolgimento delle attività per i soci

l'APS deve rivolgere le sue attività prevalentemente nei confronti dei propri associati, degli associati ad un altro ente con caratteristiche e scopi analoghi ai suoi, o ai familiari dei suoi associati, in quanto le attività svolte nei confronti dei terzi sono considerabili di natura commerciale.


Le attività svolte invece in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli associati, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, sono considerate istituzionali quindi usufruiscono della decommercializzazione.



Anche “la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche se effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, non si considerano in ogni caso commerciali”.

l'Associazione Culturale

Sono considerate non commerciali le “cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni a patto che siano cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi anche verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali”.



L'impresa sociale

→ Svolge attività di impresa a carattere sociale, civile, solidaristico.

Requisiti di legge

- costituita con un atto pubblico.
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- esercitare **in via stabile e principale** un'attività d'impresa di interesse generale.
- destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e pertanto non distribuirli, neanche indirettamente.

Deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. I volontari non possono essere oltre il 50% dei lavoratori.

Pubblicità

Deve redigere e depositare presso il registro delle imprese un documento che rappresenti lo stato patrimoniale e finanziario dell'impresa.

Deve redigere il bilancio sociale.

organizzazione

- Le imprese sociali hanno la possibilità di potersi organizzare in qualsiasi forma di organizzazione privata e con qualsiasi tipo societario con la possibilità di formare anche un gruppo.
- Non possono essere considerate imprese sociali le amministrazioni pubbliche o quelle che erogano servizi e beni solo in favore dei soci.



POSSENGO ACQUISIRE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE E
NON, FONDAZIONI,
COMITATI.


SOCIETÀ (DI PERSONE
E DI CAPITALI MA NON
QUELLE COSTITUITE
DA UN'UNICA
PERSONA FISICA),

LE COOPERATIVE, I
CONSORZI.

LE COOPERATIVE
SOCIALI SONO
QUALIFICATE IMPRESE
SOCIALI PER LEGGE.


Distribuzione sul territorio

- Al 31 dicembre 2023 nel RUNTS si contavano **23.849 imprese sociali quasi 470 mila lavoratori**, con (31,6 lavoratori medi per impresa), il 50% delle quali concentrate nel Mezzogiorno e impegnate in particolare in Assistenza sociale e protezione civile (48,7%), Sviluppo economico e coesione sociale (30,7%) e Istruzione e ricerca (10,1%).
- La top 5 delle province per dimensione media (caratteristica in larga parte del Nord del Paese) è composta da Biella, Vercelli, Pordenone, Ravenna e Novara.



Le forme..

- Le cooperative sociali e loro consorzi rimangono anche dopo la Riforma il modello più utilizzato anche dalle nuove imprese sociali, ma si osserva una crescita ancora più rilevante delle società di capitali, delle associazioni e delle fondazioni che acquisiscono la qualifica di impresa sociale



ENTI FILANTROPICI




Possono essere costituiti sotto forma di associazione riconosciuta o fondazione e possono essere ammessi, enti senza scopo di lucro, enti diversi da quelli del terzo settore e persone fisiche.

Risorse tipiche: contributi pubblici/privati, donazioni e lasciti, rendite patrimoniali e raccolta fondi (art. 38 CTS)

Le attività svolte devono essere rivolte a persone svantaggiate o essere di interesse generale.

Non vi è obbligo di partecipazione all'attività di volontari.


le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.)



La legge istitutiva delle
Soms è del 15 aprile 1886

Nascono come enti senza
fini di lucro, cui non è
permesso svolgere attività
di impresa ma solo attività
assistenziali i cui
destinatari siano i soci ed i
loro familiari.

I volontari nella Riforma del Terzo Settore





Il CTS dedica il Titolo III, formato da tre articoli (17-19), ai volontari.



Gli ETS sono obbligati a tenere un registro con i nomi di coloro che stabilmente vi svolgono attività di volontariato (art. 17 c. 1 CTS).



Definizione

Il volontario è definito come «una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 17 c. 2 CTS).

Coerentemente al principio di gratuità, «la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria» (art. 17 c. 5 CTS).

Le spese effettivamente sostenute da un volontario potranno essere rimborsate a fronte di una mera autocertificazione, senza quindi la produzione di documenti giustificativi.... purché le spese rimborsabili non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente delibери sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17 c. 4 CTS).



Gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il D.M. 6 ottobre 2021 ha individuato meccanismi assicurativi semplificati.



I volontari possono prestare la loro opera anche per le attività delle Imprese Sociali ma in questo caso «il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori» (art. 13 c. 2 DIS). Tale disposizione non si applica ai Rami Impresa Sociale degli enti ecclesiastici.

Una foto di gruppo

CATEGORIE ETS (SEZIONI RUNTS)	CARATTERISTICHE SECONDO IL CODICE TERZO SETTORE				
	Tipologia civilistica	Regole / Governance	Tipologia di entrate	Presenza volontari	Destinatari attività
Organizzazioni di volontariato ART. 32 CTS	Solo associazioni riconosciute o non riconosciute (pre riforma anche fondazioni)	Almeno 7 soci che figurano come persone fisiche oppure 3 OdV se i soci sono soggetti giuridici. Entrano solo enti non profit e le OdV devono essere in numero almeno doppio degli altri enti	Tipiche (attività di interesse generale, raccolta fondi, attività diverse oltre rendite patrimoniali)	Almeno 2 volontari per dipendente	Soprattutto persone non associate. Attività di interesse generale in forma esclusiva o prevalente (pre riforma solo attività solidaristiche)
Associazioni di promozione sociale ART. 35 CTS	Solo associazioni riconosciute o non riconosciute	Almeno 7 soci che figurano come persone fisiche oppure 3 APS se i soci sono soggetti giuridici. Entrano solo enti non profit e le APS devono essere in numero almeno doppio degli altri enti	Tipiche	Almeno 2 volontari per dipendente; oppure lavoratori non superiori al 5% dei soci	Associati e non associati
Enti filantropici ART. 37 CTS	Associazioni riconosciute, fondazioni	Libera ammissione di persone, enti non profit, e altri enti. Necessario patrimonio adeguato alle finalità. Obbligo pubblicazione bilancio sociale	Tipiche; prevalenza di quelle da erogazioni pubbliche, private o rendite patrimoniali	Nessun obbligo prevalenza volontari	Sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale attraverso erogazione denaro, beni, servizi anche di investimento
Reti associative ART. 41 CTS	Associazioni riconosciute o non riconosciute	Almeno 100 ETS / 20 fondazioni ETS, presenti in almeno 5 regioni/province autonome. (Reti associative nazionali: 500-100-10)	Tipiche	Nessun obbligo prevalenza volontari	Rappresentano, tutelano, coordinano i propri enti associati, svolgono attività di interesse generale e possono realizzare monitoraggio dei propri enti associati
Imprese sociali ART. 40 CTS E D.LGS 112/2017	Società, associazioni, comitati e fondazioni. È automatica per le cooperative sociali. È una qualifica che corrisponde a una modalità specifica di fare impresa	Deve svolgere in via principale l'attività di impresa d'interesse generale (>70% ricavi complessivi). È ammessa la possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, seppur in forma limitata. Allo scioglimento il patrimonio va devoluto	Attività d'impresa	Volontari non possono essere preponderanti e non possono sostituire i lavoratori retribuiti	Esercitano stabile e principale attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro, adottano modalità di gestione responsabili e trasparenti, favoriscono coinvolgimento utenti interessati
Società di mutuo soccorso ART. 42 SS. CTS E L.N. 3818/1886	Società senza finalità di lucro	In caso di scioglimento patrimonio devoluto ad altre SOMS. Garantiscono al socio assistenza a vita	Risorse di coloro che ricevono prestazioni. Donazioni vanno tenute distinte da patrimonio sociale	Nessun obbligo prevalenza volontari	Perseguono finalità di interesse generale attraverso esclusivo svolgimento in favore di soci e loro familiari di alcune attività elencate
Altri enti del Terzo Settore	Associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti del libro I del Codice Civile	Libera ammissione di persone, enti non profit e altri enti	Tipiche	Nessun obbligo prevalenza volontari	Chiunque

GLI ENTI RELIGIOSI?



Per le loro caratteristiche istituzionali e in conformità al proprio carisma, gli enti ecclesiastici svolgono tradizionalmente numerose attività previste dalla Riforma come proprie del Terzo Settore.

Accanto alle attività con finalità di religione e di culto, secondo la disciplina concordataria, gli enti ecclesiastici possono svolgere anche attività di «assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura» (art. 16 lett. b Legge n. 222/1985).

Tali attività, corrispondono, secondo la terminologia del CTS e del DIS a specifiche attività di interesse generale, quali ad esempio:

- ▶ interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- ▶ interventi e servizi sociali, compresa l'accoglienza umanitaria, l'integrazione sociale dei migranti e la cooperazione allo sviluppo;
- ▶ educazione, istruzione e formazione professionale, compresa la formazione extrascolastica per la prevenzione della dispersione scolastica;
- ▶ attività culturali di interesse generale con finalità educativa, nonché attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- ▶ organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Riconoscimento delle
attività svolte

Il CTS riconosce che agli enti religiosi
civilmente riconosciuti si possa applicare la
disciplina degli ETS e delle imprese sociali
**relativamente allo svolgimento delle attività
permesse a tali enti.**

La riforma del terzo settore, infatti, considera caratteristica essenziale degli ETS e delle Imprese Sociali l'esercizio in via esclusiva (stabile) o principale di una o più attività elencate nell'art. 5, CTS e nell'art. 2 del D. Lgs. n. 112 e tra queste non c'è l'attività di religione o di culto.

Siccome gli enti religiosi hanno come attività principale quella religiosa, nessun ente religioso potrà essere ETS o impresa sociale.

Le due attività non potrebbero coesistere se non con l'accorgimento della creazione di un ramo ad hoc.

NE DERIVANO I SEGUENTI PRINCIPI:

- (i) gli enti religiosi civilmente riconosciuti non possono assumere direttamente la qualifica né di ETS, né di imprese sociali;
- (ii) solo ad un loro “ramo” possono essere applicate le relative norme;
- (iii) il “ramo ETS” o il “ramo impresa sociale” degli enti religiosi civilmente riconosciuti, per essere riconosciuto come tale, deve esercitare una o più delle attività rispettivamente elencate negli art. 5, comma 1, CTS e art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017
- (iv) ; (iv) il “ramo”, non costituendo un ente autonomo, resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa della Confessione che interessa l’intero ente.

quindi

Il modo proprio con cui gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono aderire alla Riforma è la costituzione di un “Ramo del Terzo Settore” o “Ramo Impresa Sociale”. In tal modo, un ente ecclesiastico accede al regime del Terzo Settore, (i) mantenendo la propria natura canonica e (ii) conservando i beni e le attività destinate al Ramo nella titolarità dell’ente ecclesiastico con conseguente applicazione delle regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico.

In via secondaria, gli enti ecclesiastici possono costituire un ente civile collegato (ad esempio, un’associazione, una fondazione o una società), giuridicamente da esso distinto ma soggetto al suo controllo, di regola mediante la nomina dei relativi amministratori.

Nota

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e non gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ovvero quegli enti che sono stati «riconosciuti agli effetti civili con decreto del Ministero dell'Interno» a norma dell'art.7 dell'Accordo di revisione concordataria e della l. 222 del 1985 –

L'articolo 8 della Costituzione afferma che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; inoltre stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ad oggi in Italia sono state perfezionate tredici intese firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della rispettiva Confessione religiosa e poi approvate con legge ai sensi dell'art.8 della Costituzione.

In una stesura iniziale sia il CTS, sia il D. Lgs. n. 112/2017 citavano unicamente gli “enti ecclesiastici”; il Consiglio di Stato, con il parere n. 1405/2017, ha indotto il legislatore a mutare tale dizione con quella di “enti religiosi” in entrambi i testi.

Il parere stabilisce che qualsiasi confessione religiosa valga come quelle con le quali si sono conclusi trattati; allo stesso modo non dovrebbero esserci discriminazioni tra enti religiosi, a qualsiasi confessione appartengano.